Art. 1
Costituzione, compiti e diritti delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. In ogni impresa, nonché nelle imprese che hanno più unità produttive in ognuna di esse, i lavoratori hanno diritto di costituire una rappresentanza sindacale unitaria (RSU), attraverso una elezione libera e con metodo proporzionale. Per unità produttiva si intende ciascuna sede, stabilimento, filiale ufficio o reparto autonomo.
2. Nelle imprese articolate in più unità produttive nonché per ogni bacino nelle ipotesi di imprese di settore o categoria omogenee che non hanno più di 15 dipendenti, così come individuato dalla contrattazione collettiva, possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie delle singole unità produttive.
3. L'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie avviene ogni tre anni, di norma nel periodo che va dal 1 settembre al 30 novembre, fatto salvo il diritto a rinnovare le Rsu decadute o di nuova istituzione, e il diritto di presentare le liste per le elezioni compete a tutti i sindacati rappresentativi e a forme associative di lavoratori cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista non meno del 5 per cento dei lavoratori elettori.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i lavoratori con adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.
5. La Commissione elettorale che organizza le operazioni di voto e procede allo scrutinio è formata da un rappresentante di ciascuna lista.
6. Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizioni i locali e quanto occorrente per lo svolgimento delle elezioni, ivi incluso il diritto a tenere l'assemblea retribuita in orario di lavoro.
7. Tutte le controversie relative alle RSU sono di competenza del Giudice del lavoro. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 8 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici e` presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono,

eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
8. Le RSU e le singole organizzazioni sindacali sono legittimati a ricorrere contro i comportamenti del datore di lavoro *ex* art. 28 l. n. 300 del 1970.
9. Sono costituiti in ogni provincia, presso le Direzioni provinciali del lavoro, Comitati paritetici, costituiti dai rappresentanti dei sindacati rappresentativi e presieduti dai Direttori delle direzioni provinciali del lavoro, che raccolgono e comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che provvede alla loro pubblicazione entro il mese di gennaio.
10. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è composta nelle unità produttive:
a) fino a 15 dipendenti da un componente;
b) da sedici a cinquanta addetti da tre componenti;
c) da cinquantuno addetti a duecento, da cinque componenti;
d) nelle unità produttive con più di duecento addetti da numero di componenti di cui alla lettera che precede si aggiunge un componente ogni 100 addetti.
11. Alle rappresentanze sindacali unitarie, o al loro coordinamento, di gruppo o aziendale, territoriale o di bacino, spetta il diritto alla contrattazione aziendale, con l'assistenza delle Associazioni sindacali rappresentative, ed i diritti sindacali, di informazione e partecipazione previsti da norme di legge e da contratti collettivi.
12. Ai componenti la rappresentanza sindacale, ai dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ed alla RSU collegialmente sono riconosciuti rispettivamente i diritti e le tutele di cui al Titolo terzo e di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2
Rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono considerate rappresentative a livello nazionale e territoriale quando abbiano nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale per l'elezione delle RSU. Il dato associativo è espresso

dalla percentuale delle adesioni, desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali nonché dalle iscrizioni comunque certificate e verificabili, rispetto al totale degli iscritti nell'ambito considerato.
2. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro, tramite le direzioni provinciale del lavoro, entro e non oltre il mese di gennaio e comunicati al CNEL il quale provvede a determinare la capacità rappresentativa di ogni sindacato.

Art. 3
Sottoscrizione e approvazione dei contratti collettivi

1. I contratti collettivi sono validamente stipulati con gli effetti dell'art. 2077 del codice civile, alle seguenti condizioni:
a) con riferimento ai contratti nazionali, quando le ipotesi di accordo siano sottoscritte da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 40 per cento dei lavoratori, inteso come media tra dato associativo e dato elettorale nella categoria o area contrattuale; ovvero, con riferimento ai contratti aziendali quando siano sottoscritti dalla RSU; ovvero, con riferimento ai contratti di 2° livello territoriali o di bacino, quando siano sottoscritti da organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie dell'area interessata;
b) siano approvati a seguito di apposito referendum con voto segreto dai lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti.
2. I criteri di cui al comma 1. si applicano anche per ipotesi di modifica degli accordi quadro di riforma contrattuale.

Art. 4
Giudice competente

1.Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge.

Art. 5
Norme transitorie e finali

1. Le elezioni di cui all'art. 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze eventualmente già elette in base ad accordi o

contratti collettivi vigenti decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell’art. 1.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana il regolamento per assicurare il funzionamento dei Comitati paritetici per la rilevazione dei dati elettorali e la raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali.